



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

Oggetto: Nuovi termini di scadenza del DURC in seguito ad emergenza Coronavirus – aggiornamento circolare **7/2020**

La legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16 ha modificato il comma 2 dell'articolo 103 del citato D.L. nel seguente: " Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati tra i quali rientra anche il Documento di regolarità contributiva (DURC), compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.....omissis.."

Alla luce di quanto sopra esposto, come ribadito anche con la nota n. 12 del 6 maggio 2020 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la validità del documento unico di regolarità contributiva con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 si intende prorogata fino al 29 ottobre 2020.

Esempio:

- 1) DURC con data di scadenza compresa tra il 31 gennaio - 31 luglio 2020 prorogato fino al 29 ottobre 2020;
- 2) DURC con data di scadenza antecedente al 31 gennaio – scaduto in data corrispondente a quella riportata sul documento;
- 3) DURC con data di scadenza successiva al 31 luglio 2020 – scadenza corrispondente a quella riportata sul documento.

Il Dirigente
(Dott. Fabrizio Fratini)